

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

**recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Antigua e Barbuda, Hong Kong, El Salvador e la Slovacchia**

[notificata con il numero C(2004) 4608]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (<sup>2</sup>), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della decisione elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (<sup>3</sup>), e la parte II dell'allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) Le decisioni 2005/73/CE (<sup>4</sup>), 2005/73/CE (<sup>5</sup>) e 2005/74/CE (<sup>6</sup>) della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti, rispettivamente, da Antigua e Barbuda, Hong Kong e El Salvador che vanno quindi inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE.
- (3) L'elenco della parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE include la Slovacchia che, essendo attualmente uno Stato membro, va cancellata da detto elenco.

(4) A fini di chiarezza, gli elenchi in questione vanno interamente sostituiti.

(5) La decisione 97/296/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6) La presente decisione va applicata lo stesso giorno delle decisioni 2005/72/CE, 2005/73/CE e 2005/74/CE per quanto concerne l'importazione dei prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda, Hong Kong e El Salvador.

(7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU L 243 del 11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(<sup>2</sup>) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/359/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 45).

(<sup>3</sup>) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>5</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>6</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana***I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE*

AE — EMIRATI ARABI UNITI  
AG — ANTIGUA E BARBUDA  
AL — ALBANIA  
AN — ANTILLE OLANDESI  
AR — ARGENTINA  
AU — AUSTRALIA  
BD — BANGLADESH  
BG — BULGARIA  
BR — BRASILE  
BZ — BELIZE  
CA — CANADA  
CH — SVIZZERA  
CI — COSTA D'AVORIO  
CL — CILE  
CN — CINA  
CO — COLOMBIA  
CR — COSTA RICA  
CS — SERBIA e MONTENEGRO <sup>(1)</sup>  
CU — CUBA  
CV — CAPO VERDE  
EC — ECUADOR  
EG — EGITTO  
FK — ISOLE FALKLAND  
GA — GABON  
GH — GHANA  
GL — GROENLANDIA  
GM — GAMBIA  
GN — GUINEA CONAKRY  
GT — GUATEMALA  
GY — GUYANA  
HK — HONG KONG  
HN — HONDURAS  
HR — CROAZIA  
ID — INDONESIA

<sup>(1)</sup> Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

IN — INDIA  
IR — IRAN  
JM — GIAMAICA  
JP — GIAPPONE  
KE — KENYA  
KR — COREA DEL SUD  
KZ — KAZAKISTAN  
LK — SRI LANKA  
MA — MAROCCO  
MG — MADAGASCAR  
MR — MAURITANIA  
MU — MAURIZIO  
MV — MALDIVE  
MX — MESSICO  
MY — MALAYSIA  
MZ — MOZAMBICO  
NA — NAMIBIA  
NC — NUOVA CALEDONIA  
NG — NIGERIA  
NI — NICARAGUA  
NZ — NUOVA ZELANDA  
OM — OMAN  
PA — PANAMA  
PE — PERÚ  
PG — PAPUA NUOVA GUINEA  
PH — FILIPPINE  
PF — POLINESIA FRANCESE  
PM — ST. PIERRE & MIQUELON  
PK — PAKISTAN  
RO — ROMANIA  
RU — RUSSIA  
SC — SEICELLE  
SG — SINGAPORE  
SN — SENEGAL  
SR — SURINAME  
SV — EL SALVADOR  
TH — THAILANDIA  
TN — TUNISIA  
TR — TURCHIA  
TW — TAIWAN  
TZ — TANZANIA  
UG — UGANDA

UY — URUGUAY  
VE — VENEZUELA  
VN — VIETNAM  
YE — YEMEN  
YT — MAYOTTE  
ZA — SUDAFRICA  
ZW — ZIMBABWE

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM — ARMENIA <sup>(1)</sup>  
AO — ANGOLA  
AZ — AZERBAIGIAN <sup>(2)</sup>  
BJ — BENIN  
BS — BAHAMAS  
BY — BIELORUSSIA  
CG — REPUBBLICA DEL CONGO <sup>(3)</sup>  
CM — CAMERUN  
DZ — ALGERIA  
ER — ERITREA  
FJ — FIGI  
GD — GRENADA  
IL — ISRAELE  
MM — MYANMAR  
SB — ISOLE SALOMONE — SANTELENA  
TG — TOGO  
US — STATI UNITI D'AMERICA

---

<sup>(1)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

<sup>(2)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

<sup>(3)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»